



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 253

Prot. n. CC1/2020 SA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 - Impugnativa avanti la Corte costituzionale - Affidamento della rappresentanza e della difesa della Provincia autonoma di Trento agli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Sabrina Azzolini, Franco Mastragostino (Z302C13ACE) e Francesca Giuffrè (Z382C13BFB).

Il giorno **21 Febbraio 2020** ad ore **10:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

“Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, supplemento ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160 - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”; l’articolo 1 comma 856 della legge stabilisce che *“le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*.

I. Articolo 1, comma 269.

L’articolo 1, comma 269, della Legge di bilancio dello Stato modifica alcune disposizioni della disciplina statale attinente i limiti imposti alle Regioni per la spesa relativa al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale; in particolare la lettera d) del comma 269 abroga la disposizione di cui al comma 4-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, come convertito in legge, che escludeva l’applicazione della predetta disciplina nei confronti delle Regioni e delle Province autonome che provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza apporto a carico del bilancio dello Stato.

L’articolo 1, comma 269, lett. a), b) e c) inserisce il riferimento espresso alle Province autonome, accanto alle Regioni a statuto ordinario, nei commi 1, 3 e 4 del medesimo articolo 11 del d.l. n. 35 del 2019, i quali prevedono:

- il divieto, con effetto dal 2019, di superare il valore della spesa sostenuta nel 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti previsto dall’Intesa del 23 marzo 2005 (in particolare all’articolo 12), o, se superiore, il valore della spesa prevista dall’articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di incrementi annuali dei predetti valori di spesa secondo le misure graduali individuate puntualmente nella stessa disposizione (comma 1, articolo 11, d.l. n. 35 del 2019);
- l’ulteriore incremento dei limiti di spesa in questione, previo accordo con il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 35 del 2019 (comma 3, articolo 11, d.l. n. 35 del 2019);
- l’applicazione anche alle Province autonome della norma (articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191) che assoggetta le regioni alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti (dai commi 71 e 72 dell’articolo 2 della stessa legge n. 191 del 2009) nell’ambito del predetto Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, o in caso di mancato conseguimento dei suddetti obiettivi, quantomeno, del raggiungimento dell’equilibrio economico (comma 4, articolo 11, d.l. n. 35 del 2019).

Per effetto di queste disposizioni, le Province autonome risultano destinatarie anche delle regole di determinazione della spesa in questione definite dall’articolo 11, comma 2, d.l. n. 35 del 2019.

La modifica normativa introdotta dalla legge di bilancio non appare compatibile con l’assetto delle potestà attribuite per Statuto speciale alle Province autonome, alle quali spettano la potestà legislativa e la corrispondente potestà amministrativa in materia di organizzazione dei propri uffici e del relativo personale in via esclusiva ed in materia di igiene e sanità in via concorrente (articoli 8, n. 1); 9, n. 10); e 16, dello Statuto speciale di autonomia; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, recante “Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità”), estesa alla più ampia sfera costituita dalla tutela della salute, e non limitata all’assistenza sanitaria ed ospedaliera, per effetto della riforma costituzionale dell’articolo 117, comma 3,

Costituzione, e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le Province autonome sono dotate di particolare autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, ai sensi del Titolo VI del d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato a partire dal 2009 e da ultimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello Statuto speciale, dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; inoltre le Province autonome provvedono in modo autonomo al finanziamento della spesa sanitaria e del proprio servizio sanitario provinciale nel proprio territorio «senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato», come previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); nelle materie di competenza delle Province autonome, tra cui rientra l'organizzazione del servizio sanitario, la legislazione provinciale deve essere adeguata solamente ai principi che costituiscono limiti ai sensi dello Statuto speciale, mentre, nel frattempo, restano applicabili le disposizioni legislative provinciali preesistenti (articoli 4 e 5 dello Statuto e articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266); per giurisprudenza costituzionale consolidata non sono applicabili direttamente in confronto di esse le norme statali di coordinamento della finanza pubblica in materia; lo Statuto speciale ribadisce che le Province autonome provvedono per gli enti del sistema territoriale regionale integrato, tra cui in particolare rientrano anche gli enti del servizio sanitario provinciale, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato adeguando la propria legislazione secondo quanto previsto dalla predetta normativa di attuazione statutaria adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa (articolo 79, comma 4, St.).

Considerato che l'articolo 1, comma 269, della l. 160 del 2019 si applica direttamente alle Province autonome, non risulta percorribile un'interpretazione compatibile con l'ordinamento statutario delle medesime ai sensi dell'articolo 1, comma 856, della stessa legge, recante la clausola di salvaguardia generale delle autonomie speciali.

La Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio delle potestà ad essa attribuite nelle predette materie, ha disciplinato compiutamente l'organizzazione ed il finanziamento del servizio sanitario con proprie leggi, istituendo un proprio servizio sanitario (legge provinciale 23 luglio 2010 n. 16, recante "Tutela della salute in provincia di Trento", in particolare articolo 2).

Con specifico ulteriore riferimento alla previsione che attribuisce al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali (di cui all'articolo 12 dell'Intesa del 23 marzo 2005) il potere di verificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle norme statali, si osserva che tale previsione appare in contrasto con le disposizioni statutarie sopra ricordate, che escludono un potere statale di coordinamento e controllo sulla spesa sanitaria assicurata con oneri a carico del bilancio provinciale, nonché con la normativa di attuazione statutaria che esclude, nelle materie di competenza delle Province autonome, l'attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative, anche di vigilanza (articolo 4 del citato decreto legislativo n. 266 del 1992).

Infine la disposizione in commento appare in contrasto anche con il principio di ragionevolezza (articolo 3 Cost.) in quanto forme di controllo nei confronti delle Province autonome sono in contraddizione con la clausola di salvaguardia che le esclude, contenuta sia nella legge di bilancio (comma 856) sia nell'Intesa del 23 marzo 2005 (articolo 13 della citata Intesa), dovendosi intendere la clausola di salvaguardia, tra l'altro, come diretta ad escludere le forme di controllo sulle Province autonome che non siano quelle tipicamente previste e disciplinate ai sensi dello Statuto speciale e della Costituzione, tra le quali rientra, ad esempio, il controllo della Corte dei conti (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in particolare articoli 2 e 6) o quello sui bilanci della Regione e delle Province autonome.

II. Articolo 1, comma 548.

L'articolo 1, comma 548 dispone: *“Nel caso di modifiche della disciplina statale relativa*

ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti sulla finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono attivate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

Con deliberazione 16 dicembre 2019, n. 2066 la Giunta della Provincia autonoma di Trento ha negato l'intesa prevista dall'articolo 104 dello Statuto per le modificazioni del Titolo VI dello Statuto speciale recante le norme statutarie che caratterizzano l'autonomia finanziaria delle Province autonome.

Rilevato che la norma non prevede né un'intesa né forme di coinvolgimento della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano nel procedimento di emanazione del previsto decreto ministeriale di attivazione delle procedure di monitoraggio, né nell'attività di monitoraggio, si ritiene essa si ponga in contrasto con il principio del metodo pattizio posto dalla giurisprudenza costituzionale e quindi con le norme dello Statuto speciale (articoli 103, 104 e 107 dello Statuto speciale) e con il principio di leale collaborazione, anche alla luce dell'Accordo concluso dalle Province autonome in data 15 ottobre 2014.

Qualora la disposizione si dovesse intendere nel senso di escludere la necessità di un accordo per modificare i contenuti ed i termini finanziari stabiliti nello Statuto speciale, come da ultimo modificato nel 2014 ai sensi del sopra richiamato articolo 104 dello Statuto speciale, la norma violerebbe i parametri statutari costituiti dall'autonomia finanziaria (Titolo VI dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, tra cui il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268), dal principio dell'accordo per la determinazione del livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica (articoli 79 e 104 St.) e dal principio di leale collaborazione (articolo 120 Cost.), che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza costituzionale, impone un complesso di comportamenti fattivi e di trattative condotte tra i soggetti istituzionali coinvolti, al fine di pervenire ad un risultato comune e condiviso.

III. Articolo 1, comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo.

I commi da 288 a 290 della legge di bilancio prevedono l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2021 e 2022 per la copertura finanziaria dei rimborsi riconosciuti alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, al fine della promozione degli strumenti di pagamento elettronici e del contrasto dell'evasione fiscale (comma 290, primo periodo).

Lo stanziamento del Fondo è integrato con le eventuali maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile conseguente all'applicazione della predetta misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 290, secondo periodo).

Ai sensi del comma 289, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, devono essere stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione che prevede il rimborso in questione, le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, e che siano individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, con un apposito provvedimento da adottare entro il 30 aprile 2020.

Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale sulla questione della destinazione

delle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, le norme statali che disciplinano la destinazione del maggiore gettito dei predetti tributi devono essere applicate compatibilmente con quanto previsto dagli statuti delle autonomie speciali, sicché deve ritenersi illegittima la norma statale nella parte in cui incida sulle devoluzioni disciplinate dallo statuto speciale, considerando nell'aumento di gettito derivante dalle misure statali previste, anche i tributi riscossi nella regione ad autonomia speciale.

Considerato che la norma in esame reca una destinazione di entrate derivanti dal potenziale recupero di tributi evasi, richiamata la disposizione generale di salvaguardia del comma 856, si ritiene prudente ricorrere alla Corte costituzionale affinché, con pronuncia interpretativa, dichiararsi che la norma di cui al secondo periodo del comma 290 (in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo) sia dichiarata illegittima se ed in quanto intesa come contrastante con le disposizioni statutarie che riconoscono autonomia finanziaria (Titolo VI St.) ed in particolare con quelle determinano la devoluzione alle Province autonome di determinate quote di gettito dei tributi erariali e l'attribuzione di tributi propri, in particolare ai sensi degli articoli 69, 70, 72, 73, 75, 75 bis dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268).

IV. Articolo 1, comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590.

Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 1, comma 602, della legge di bilancio esclude le regioni, le province autonome, gli enti locali, e i loro organismi ed enti strumentali anche in forma societaria, dall'applicazione di determinate disposizioni (commi da 590 a 600), facendo salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124; la normativa del richiamato decreto fiscale che viene fatta salva, prevede la cessazione dell'applicazione nei confronti degli stessi enti autonomi territoriali (comprese le Province autonome) di una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica e di obblighi formativi.

L'articolo 1, comma 590, della Legge di bilancio stabilisce: *“Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale”*.

Alcune norme contenute nel predetto allegato A (in particolare il riferimento è all'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge e all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in legge) sono anche comprese tra quelle individuate nel richiamato comma 2 dell'articolo 57 del citato decreto-legge n. 124 del 2019; quindi secondo l'interpretazione letterale ne deriverebbe, per il citato decreto fiscale l'abolizione dei predetti specifici vincoli alla spesa, nell'ambito del riconoscimento della maggiore autonomia finanziaria degli enti autonomi, ma per le norme in commento della legge di bilancio (comma 590, primo periodo, in combinato disposto con il comma 602) la loro perdurante operatività.

Certamente si ravvisa una contraddizione per quanto riguarda i vincoli esattamente coincidenti, ma anche nel più ampio contesto sistematico appare irragionevole nell'ambito della stessa manovra riconoscere la maggiore autonomia gestionale alle autonomie territoriali ed al contempo mantenere in vigore altri vincoli puntuali con la stessa finalità di quelli aboliti.

Nella direzione della maggiore autonomia regionale si collocano anche le stesse norme

della legge di bilancio (comma 602 in particolare) che, come detto, esclude le autonomie territoriali dall'applicazione delle disposizioni (commi da 591 a 600) recanti limiti di spesa in diversi ambiti; per le Regioni, per le Province autonome, per gli enti locali e per le società dagli stessi partecipate, è prevista un'ulteriore analoga esclusione, dal conseguimento dello specifico obiettivo del triennio 2020-2022, di ottenere un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017 (comma 610).

Considerata l'incertezza applicativa determinata dalla formulazione delle disposizioni, si ritiene opportuno proporre ricorso alla Corte costituzionale per impugnare il comma 602 in combinato disposto con il primo periodo del comma 590, per violazione del principio di ragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) incidente sul riparto delle attribuzioni rispettive di Stato e Province autonome ed in particolare nella materia dell'ordinamento degli uffici e del personale nonché dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 16 dello Statuto, dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001; in via subordinata l'eventuale applicazione diretta di norme statali di dettaglio in materia di coordinamento della finanza pubblica si porrebbe inoltre in contrasto con l'autonomia finanziaria garantita dal Titolo VI dello Statuto speciale e, in particolare, dall'articolo 79 del medesimo Statuto, nonché con le relative norme di attuazione, sopra già richiamate, e con gli ulteriori parametri indicati in dispositivo.

Tutto ciò premesso, considerata l'urgenza di provvedere alla difesa delle competenze provinciali, si ritiene necessario valersi della facoltà riconosciuta alla Giunta provinciale dall'articolo 54, comma primo, n. 7) dello Statuto speciale e, pertanto, impugnare le predette disposizioni statali avanti la Corte Costituzionale. Considerata la delicatezza, l'importanza, la specificità del contenzioso in oggetto e la conseguente impossibilità di assicurare con i legali interni dell'Avvocatura della Provincia una difesa completa e adeguata in considerazione della carenza di organico, dell'elevato carico di lavoro del legale incaricato e complessivo della struttura, della complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse e l'interesse pubblico ad una difesa piena; considerate altresì le motivazioni, gli atti e le norme sotto specificate e richiamate, nonché l'urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione, si ritiene opportuno affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento nel giudizio avanti la Corte Costituzionale agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, al prof. avv. Franco Mastragostino ed all'avv. Francesca Giuffrè, con studio in Roma, Via dei Gracchi n. 39, con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, e di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Francesca Giuffrè, in Roma, Via dei Gracchi n. 39.

Il prof. avv. Franco Mastragostino ha inviato il proprio preventivo dd. 13 febbraio 2020, sulla base dei parametri accettati, che prevede un compenso pari ad Euro 13.000,00= oltre accessori (rimborso spese forfettarie 15%, CNPA 4%, IVA 22%) e spesa di trasferta per Euro 400,00=; l'avv. Francesca Giuffrè ha inviato il proprio preventivo, sulla base dei parametri accettati, che prevede un costo complessivo di Euro 831,64= oltre accessori (CNPA 4%, IVA 22%). L'importo complessivo, impegnato con il presente provvedimento, è di Euro 20.531,26=.

Si propone, altresì, di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa, l'istruttoria approfondita e completa del legale incaricato conformemente a tutte le indicazioni e disposizioni di servizio interne e, in particolare, alle circolari n. 2/2012, n. 1/2013 e n. 2/2013, alle indicazioni operative n. 3/2012, al promemoria di data 30 giugno 2016, alle indicazioni operative di data 20 luglio 2015, dd. 19 gennaio 2016, prot. n. 22469, nonché alle indicazioni e disposizioni operative generali di data 15 marzo 2016, di data 11 luglio 2016, 5 ottobre 2016, 23 dicembre 2016, 11 gennaio 2017 e 7 aprile 2017; il promemoria interno di data 23 maggio 2019, ID 377421775;
- visto lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali);
- visto l'art. 79 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige;
- visti gli artt. 24, 97, 98, 111, 113, 116, 117 della Costituzione;
- visto l'art. 6 della Convenzione europea di diritti dell'uomo;
- vista la Direttiva 2014/24/UE, ed in particolare il considerando n. 25 e l'art. 10, lett. d);
- vista la legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento);
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), ed in particolare l'art. 12 ter, commi 3 e 3-bis;
- visti gli artt. 7 e 8 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019 – 2021);
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- vista la legge provinciale 3 aprile 2015, n. 7 (Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015);
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità), così come modificata dalla legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;
- visto il decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg (Regolamento di contabilità di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre, n. 7);
- visti gli artt. 1710 e ss., 2222 e ss., 2229 e ss. del Codice Civile;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
- vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- visti l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lett. d), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- viste le Linee guida Anac n. 12/2018 sull'affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 24 ottobre 2018, n. 907, ed in particolare il par. 3.1.4.2;
- visto e considerato il parere del Consiglio Nazionale Forense adottato nella seduta di data 15 dicembre 2017;
- viste e considerate la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730 e la sentenza della Corte di Giustizia, 6 giugno 2019, C-264/18;

- vista e richiamata la deliberazione di data 30 marzo 2016 della Commissione Arconet, prevista dall'art. 3-bis del d.lgs. 118/2011, allegata alla nota prot. n. 335396/2016;
- visto il codice deontologico forense, ed in particolare gli articoli 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24 e 28;
- viste e approvate le note del dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia 21 febbraio 2013, prot. 105765; 5 marzo 2013, prot. 130481; 18 marzo 2013, prot. 158593; 27 ottobre 2011, n. 58279315; 11 aprile 2014, n. ID 159611606 e n. ID 159611651; 29 dicembre 2015, prot. 666576; 14 gennaio 2016, prot. 16707; 14 gennaio 2016, prot. 16422; 14 gennaio 2016, prot. 16321; 14 gennaio 2016, prot. 16449; 15 marzo 2016 (indicazioni e disposizioni operative generali); 16 marzo 2016, prot. 135467; nonché le circolari di data 11 maggio 2016, di data 1 giugno 2016 e di data 11 luglio 2016; richiamate e approvate le disposizioni e indicazioni operative generali di data 5 ottobre 2016, di data 11 gennaio 2017, di data 7 aprile 2017 e di data 18 luglio 2017, prot. n. 395837; il promemoria interno di data 26 maggio 2017, ID 276820585; il promemoria di data 27 aprile 2018, ID 320278935; la nota di data 8 maggio 2018, prot. n. 265749; la circolare 1A/2018 di data 31 maggio 2018; la nota di data 28 dicembre 2018, prot. n. 787956; la disposizione di servizio di data 19 luglio 2019; la circolare prot. n. 396117 di data 20 giugno 2019 e le disposizioni di servizio ivi richiamate;
- considerati l'interesse pubblico ad una difesa completa ed adeguata, la prassi, i precedenti, la sede dell'Autorità giudiziaria adita, il contenuto dell'atto e la complessità delle questioni di fatto e di diritto controverse non comuni e fuori dell'ordinario, l'elevato carico di lavoro dell'intera struttura e del legale incaricato, che rende assolutamente non possibile una difesa interna completa ed adeguata, il carattere fiduciario dell'incarico, le preminenti esigenze difensive, l'elevata professionalità e conoscenza dell'ordinamento provinciale del professionista esterno da incaricare e la sua riconosciuta specifica esperienza e elevata competenza, nonché il fatto che le attività difensive, risultando connesse all'esercizio di pubblici poteri, a questioni di valenza istituzionale, nonché alla tutela di interessi generali della Provincia, comportano prestazioni collegate all'abilità del prestatore d'opera e che la complessa controversa richiede particolare impegno, elevate conoscenze, nonché elevata esperienza professionale;
- considerati l'importo delle spese legali del presente incarico di difesa e rappresentanza da ritenersi di particolare rilevanza e complessità, e considerati i limiti degli onorari e dei compensi determinati nell'incarico di patrocinio e relativo preventivo;
- visto il curriculum vitae pubblicato sul sito e verificato che non sussistono situazioni che possono comportare un conflitto di interessi nello svolgimento dell'incarico;
- viste e richiamate integralmente le deliberazioni della Giunta provinciale 1 luglio 2005, n. 1361, 25 marzo 2016, n. 439, 2 novembre 2016, n. 1915, 5 maggio 2017, n. 652 e 19 aprile 2019, n. 558, nonché la determinazione del Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento 29 maggio 2017, n. 22;
- dato atto che, ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, in relazione all'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio deciso con questa deliberazione, sono assegnati il codice Smart CIG Z302C13ACE al prof. avv. Franco Mastragostino ed il codice Smart CIG Z382C13BFB all'avv. Francesca Giuffrè;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

- 1) di impugnare avanti la Corte costituzionale, per i motivi e nei limiti di cui in premessa, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022": comma 269; comma 290, secondo periodo, in combinato disposto con i commi da 288 a 290, primo periodo; comma 548; comma 602, in combinato disposto con il primo periodo del comma 590;

per violazione

- dell'articolo 8 (in particolare n. 1), dell'articolo 9 (in particolare n. 10), dell'articolo 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474; decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305);
 - del Titolo VI dello Statuto speciale, in particolare articolo 79; e decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268;
 - degli articoli 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale);
 - del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;
 - dell'articolo 117, in particolare terzo e quarto comma, e dell'articolo 119, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 - del principio di leale collaborazione, in relazione all'articolo 120 della Costituzione, e dell'Accordo 15 ottobre 2014;
 - dell'articolo 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza;
- 2) di affidare la rappresentanza e la difesa della Provincia autonoma di Trento, nel giudizio avanti la Corte costituzionale con facoltà di agire, anche disgiuntamente, e di esercitare ogni facoltà assegnata dalla legge al difensore, agli avvocati Nicolò Pedrazzoli e Sabrina Azzolini dell'Avvocatura della Provincia autonoma di Trento, al prof. avv. Franco Mastragostino e all'avv. Francesca Giuffrè dello Studio Legale Giuffrè, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dei Gracchi n. 39;
 - 3) di autorizzare il Presidente della Provincia autonoma di Trento o, in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, a conferire ai suddetti patroni l'incarico di patrocinio e il mandato speciale di rito;
 - 4) di impegnare la somma complessiva di Euro 20.531,26=, calcolata sulla base dei preventivi di spesa pervenuti per un importo complessivo pari ad Euro 19.476,08= in favore del prof. avv. Franco Mastragostino e per un importo complessivo pari ad Euro 1.055,18, in favore all'avv. Francesca Giuffrè, sul cap. 151750-003 dell'esercizio finanziario 2020;
 - 5) di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio provinciale di Trento per la ratifica ai sensi dell'art. 54, comma primo, numero 7) dello Statuto di autonomia;
 - 6) di dare atto che ai fini del rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, al presente incarico di difesa e rappresentanza in giudizio sono assegnati il codice Smart CIG Z302C13ACE al prof. avv. Franco Mastragostino ed il codice Smart CIG Z382C13BFB all'avv. Francesca Giuffrè.

Adunanza chiusa ad ore 11:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper